

Edizione di mercoledì 19 marzo 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune riflessioni sulla disciplina degli enti non commerciali](#)

di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Deducibili le multe per extratime di sosta sulle strisce blu](#)

di **Davide David**

ACCERTAMENTO

[Studi di settore, start up e scostamenti minimali non consentono l'accertamento](#)

di **Maurizio Tozzi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La mediazione tributaria tra gli "oneri di compliance"](#)

di **Enrico Ferra**

AGEVOLAZIONI

[Detrazione IRPEF per l'acquisto di box/posto auto pertinenziali di nuova costruzione \(parte I\)](#)

di **Cristoforo Florio**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Impostare un messaggio di risposta automatica con Gmail](#)

di **Teamsystem.com**

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune riflessioni sulla disciplina degli enti non commerciali

di **Guido Martinelli**

Mi sono chiesto **se anche per le associazioni fosse necessario prevedere un capitale sociale**. Credo che, a questa domanda, le risposte possibili siano diverse ma tutte legate ad una visione aziendalistica del problema (qualcuno farà riferimento al c.d. “fondo sociale”, qualcun altro al patrimonio da devolvere, ecc.).

Vorrei cercare, invece, con voi una risposta “metagiuridica” leggendo insieme l’ormai famoso **comma otto dell’art. 148 del Tuir** (dove, come è noto, sono collocati i principi cui devono uniformarsi gli statuti delle associazioni che intendano decommercializzare i proventi specifici per servizi resi ad associati); che, già al punto a), prevede, tra gli altri, il divieto di distribuire *“fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione”*.

L’aspetto più curioso lo rileviamo, invece, dalla lettura del punto f) laddove viene prevista la: ***“intramissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”***.

Intramissibilità della quota comporta, come lettura conseguente, che esiste un capitale sociale suddiviso in quote di possesso? La possibilità che questo accada, “mortis causa”, potrebbe significare che io mi possa **vedere arrivare in assemblea l’erede dell’associato defunto che mi chiedi di partecipare ai lavori** quale possessore di una quota “conseguita per eredità?”.

Ma, addirittura, esiste il divieto di rivalutare queste quote. Mi chiedo, ma questa possibilità, per doverla vietare, esiste? Le associazioni che non intendono avvalersi delle agevolazioni previste dalla norma in esame (e ce ne sono) potrebbero in astratto rivalutare ... cosa? Forse a questa domanda la risposta non potrebbe che essere il capitale sociale le cui quote sono incredibili se non per causa di morte e non sono rivalutabili. **Qualcuno osserva che le associazioni non hanno il capitale sociale? L’ho sempre sostenuto anch’io ma come spieghiamo allora la lettera f) del comma otto dell’art. 148 del Tuir?**

Ma questa norma ha al suo interno altri aspetti degni di attenzione. Se la lettera d) del già citato comma otto prevede l’obbligo della approvazione annuale del rendiconto economico – finanziario, il precedente punto c) prevede per gli associati il diritto di voto solo per: *“l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”*. **Questo significa che i soci non hanno l’obbligo di approvare il**

bilancio?

Spostiamoci di un paio di articoli e arriviamo al quarto comma dell'art. 149. Viene specificato che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, in presenza di incassi di tale natura prevalenti, non si applichino alle associazioni sportive dilettantistiche. Ciò vorrebbe dire che, anche se e ove in sede di accertamento venisse contestata la non congruità dello statuto ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni di cui al già citato art. 148 con conseguente recupero impositivo dei corrispettivi sulle prestazioni agli associati, comunque, **per la rimanente attività (ad esempio applicabilità dell'art.67 primo comma lett. m sui compensi) il comportamento della sportiva dovrebbe essere considerato legittimo.** Perché questo non avviene mai?

Una nota conclusiva legata alla inclusione dei **"premi"** tra i riconoscimenti erogati da associazione e società sportive a tesserati ai sensi di quanto previsto della nota disciplina di cui all'art. 67 primo comma lett. m).

Il meccanismo è noto, fino a euro 7.500 annui nessuna ritenuta, per gli importi superiori ritenuta del 23% oltre addizionali. Ma qual è il problema. Se e ove l'importo del premio sia in denaro, l'applicazione della disciplina appare priva di difficoltà.

Ma credo che sia a tutti noto che **nella grandissima maggioranza di "gare sportive" il premio sia in natura.**

Qui iniziano le difficoltà. Infatti, correggetemi se sbaglio, l'organizzatore della manifestazione dovrà, in via preliminare, quantificare il valore del premio, successivamente darne comunicazione al vincitore (e già il gesto mi sembra di scarsa eleganza), acquisire ulteriormente dichiarazione del "premiando" circa il superamento o meno della già indicata soglia di esenzione fiscale.

Ove si rimanesse al di sotto di tale soglia, **l'unico problema rimasto sarebbe quello di raccogliere i dati del premiato per poterlo inserire nella dichiarazione dei sostituti di imposta e poi, finalmente, consegnare il premio.**

Ma il problema nasce nel caso in cui **il vincitore abbia già superato il fatidico limite** o lo superi con il valore del premio assegnato. Perché **qui l'unica strada sembrerebbe quella di farsi dare dal vincitore, prima di procedere alla consegna, il controvalore monetario della ritenuta che dovrà successivamente essere versata.**

Qualcuno forse sta sorridendo, ma è benvenuto chi mi saprà indicare una strada con meno ostacoli di questa. Così terminerò e di questo faccio il mio outing personale, di "dimenticarmi" quando parlo con i miei clienti, di ricordare loro la norma sui premi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili le multe per extratime di sosta sulle strisce blu

di **Davide David**

Sono sempre stato della convinzione che **le “multe” per lo sforamento del tempo di sosta sulle strisce blu sono deducibili** nella determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, **in quanto trattasi di penali per violazioni di obblighi di natura privatistica e non di sanzioni per violazioni di legge (o comunque per illecito amministrativo)**. Ma anche se dovessero avere natura amministrativa, comunque si tratterebbe di sanzioni con finalità risarcitoria e non afflittiva e perciò, a mio parere, sarebbero comunque deducibili.

La recente diffusione da parte dei media di un **parere del Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti (MIT) sulle zone-blu** conforta questa mia tesi.

Il Ministero riconosce infatti che **l'eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale** da perseguire secondo le procedure *iure privatorum* a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.

In altri termini, il Ministero conferma quindi che **il Codice della strada non contempla una sanzione amministrativa per il caso in cui il guidatore paghi una determinata tariffa oraria, esponga il ticket in modo visibile ma poi sosti per più tempo**.

Secondo il MIT, **la sanzione amministrativa rimane invece applicabile nei due casi previsti dal Codice della strada**, cioè laddove la sosta è permessa per un tempo limitato (come nelle strisce bianche con obbligo di esposizione del disco orario) e laddove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta ed è fatto obbligo di porlo in funzione.

Per il parcheggio nelle zone-blu la multa (nella sua accezione di sanzione amministrativa) è quindi erogabile nella sola ipotesi di non aver pagato la tariffa o, comunque, di non aver esposto la ricevuta sul cruscotto, e non invece nella diversa ipotesi di aver lasciato la vettura oltre l'orario prestabilito.

In questa seconda ipotesi (parcheggio oltre l'orario del ticket), i Comuni, come riconosciuto MIT, possono richiedere **esclusivamente il recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale**.

In conclusione e riepilogando, il parere del Ministero conferma quindi che **l'extratime sulle**

strisce blu non configura un illecito amministrativo, da sanzionare in applicazione del Codice della strada, ma è invece un semplice inadempimento contrattuale, eventualmente da perseguire secondo le regole proprie di tale tipologia di inadempimenti (di natura privatistica e non amministrativa).

Per quanto concerne l'ambito fiscale, occorre per prima cosa ricordare che **è da tempo che si dibatte sulla deducibilità delle sanzioni amministrative in genere**, soprattutto con riferimento a quelle comminate dall'autorità antitrust.

Secondo una prima linea interpretativa, le sanzioni amministrative non sono mai deducibili, nel presupposto che la loro erogazione non sarebbe in alcun modo connessa (e quindi non sarebbe inerente) all'esercizio dell'attività di impresa, bensì alla violazione di norme imperative e al comportamento illecito tenuto dal contribuente (vedasi, tra le altre, le sentenze della Cassazione n. 5050 del 2010 e n. 8135 del 2011, la circolare 98/E del 2000, la risoluzione 89/E del 2001 e la circolare 42/E del 2005).

Secondo invece una seconda linea interpretativa, laddove non vi sia una norma che ne preveda espressamente la indeducibilità e **a condizione che abbiano una funzione "risarcitoria" e non "afflittiva"**, **le sanzioni amministrative sono deducibili** (quando erogate per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di impresa) in quanto trattasi di oneri che presentano il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109 del TUIR (vedasi, tra l'altro, la sentenza della CTR della Lombardia n. 136/32/12 del 2012, le norme di comportamento n. 41/78 e n. 138/99 dell'ADC di Milano e la circolare Assonime n. 39 del 2000).

Sulla scorta della prima e più restrittiva linea interpretativa, **in passato è stata disconosciuta, per difetto di inerenza, la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali**.

In particolare, la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7071 del 2000**, nel ricordare che per il principio dell'inerenza, un costo può *"essere ravvisato deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito"*, ha escluso la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali in quanto, a suo dire, si tratterebbe di oneri rappresentati da *"sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, quali sono indiscutibilmente le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale"*. Vi è peraltro da dire che, per quanto si può comprendere dalla sentenza, la questione non riguardava certamente la sosta in zone blu ma bensì la violazione di norme attinenti alla sicurezza stradale (eccesso di velocità, ecc.).

A questo punto bisogna però tenere conto che, come confermato dal parere del MIT di cui in premessa, l'eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del "ticket" non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure *iure privatorum* a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario tramite l'eventuale applicazione di penali stabilite da apposito regolamento comunale.

Quindi, **anche volendo accogliere la tesi più restrittiva** secondo la quale sono indeducibili le

sanzioni amministrative di qualsiasi genere e tipo, comunque **tale tesi non può essere estesa alle penali per l'extratime sulle strisce blu**, non trattandosi di sanzioni amministrative ma di penali di natura privatistica.

Ebbene, **per quanto concerne le penali per inadempimenti di obblighi di natura privatistica** riferibili allo svolgimento di una attività di impresa (o di lavoro autonomo) **non pare doversi dubitare della inerenza del costo e quindi della relativa deducibilità** (vedasi, a riguardo, i principi affermati nella sentenza della Cassazione n. 19702 del 2011 in merito alle penalità per inadempimenti contrattuali, certamente estendibili a tutte le penalità di natura privatistica).

Per quanto sopra non vi dovrebbe quindi essere più alcun dubbio sulla deducibilità delle penali per il prolungamento della sosta oltre il termine del "ticket".

Personalmente **rimango comunque della convinzione che sono deducibili anche le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada per la mancata esposizione del ticket** sul cruscotto (o per la mancata attivazione di altri sistemi di controllo della durata della sosta).

Infatti, tali sanzioni **non hanno una funzione afflittiva (o sociale)** per un comportamento rischioso o di ostacolo al regolare funzionamento del traffico, dato che la sosta nelle zone blu non comporta certamente dei rischi o degli ostacoli alla circolazione stradale; **ma hanno una funzione unicamente risarcitoria** del danno per il mancato introito del corrispettivo richiesto per la possibilità di sostare in determinate zone. Prova ne è che la sanzione non è comminata al soggetto trasgressore come conseguenza del comportamento illecito tenuto dallo stesso, bensì al proprietario (o possessore ad altro titolo) del veicolo, indipendentemente dal soggetto che, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, lo ha parcheggiato senza pagare il ticket (o senza esporre il disco orario).

Inoltre è del tutto evidente che la sosta nella zona blu, indipendentemente dal pagamento o meno del ticket, è **funzionale alla gestione aziendale, quando effettuata con un mezzo strumentale all'attività aziendale (il camion, il furgoncino, l'auto, ecc.)** per finalità aziendali, come possono essere, ad esempio, il carico e lo scarico di merci, il disbrigo di pratiche aziendali, le visite a clienti e fornitori o la partecipazione a riunioni.

Per quanto poi concerne la **documentazione del costo**, ritengo che il tagliando lasciato dai funzionari della Polizia Municipale o dagli addetti ai parcheggi, riportante la targa del veicolo, sia certamente sufficiente ad individuare il soggetto (impresa o lavoro autonomo) sul quale grava la penale, in quanto proprietario o possessore ad altro titolo del veicolo. Di conseguenza, il tagliando dovrebbe essere certamente sufficiente a documentare il costo ai fini della deduzione.

ACCERTAMENTO

Studi di settore, start up e scostamenti minimali non consentono l'accertamento

di **Maurizio Tozzi**

Gli studi di settore, è noto, rappresentano una **presunzione semplice**, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. È altrettanto noto che la medesima Suprema Corte ha più volte avuto modo di sottolineare come:

1. Il contraddittorio preventivo **è obbligatorio**;
2. Il contribuente ha tutto l'interesse a partecipare a tale contraddittorio, per rappresentare le ragioni del mancato scostamento;
3. In caso di mancata partecipazione, **il contribuente non è impedito alla difesa** nella successiva fase del contenzioso; ovviamente, da parte sua l'Ufficio, in assenza di riscontri al contraddittorio preventivo, potrà essere legittimato all'emissione dell'avviso di accertamento, ferma restando la necessità del vaglio dell'applicazione al caso concreto dello standard;
4. Nel caso di partecipazione al contraddittorio, con corredo di adeguate motivazioni dello scostamento da parte del contribuente, **è fatto obbligo all'Ufficio accertatore di motivare adeguatamente** circa le ragioni che portano a ritenere attendibile lo studio di settore e a non accogliere le motivazioni difensive di parte.

Riassunti in tal modo gli aspetti salienti della giurisprudenza in materia di studi di settore, è evidente che l'elemento che emerge con forza è la necessità, da parte del contribuente, di **illustrare in maniera compiuta le ragioni del mancato adeguamento**. In tale direzione due sentenze di merito, una della CTR Liguria e l'altra della CTP di Imperia, seppur riferite a casistiche di applicazione "acritica" degli studi di settore, denotano come sia possibile costruire linee difensive assolutamente valide.

La CTR Liguria, sezione 2, con **sentenza n. 114 depositata il 13 novembre 2013**, ha sottolineato come gli studi di settore siano delle presunzioni semplici e che in presenza di contenuti scostamenti non sia possibile l'applicazione degli standard, che devono sempre essere adeguati "(...) *alla specifica e concreta realtà economica del contribuente*". Questi i punti fondamentali della sentenza richiamata:

- la regolare tenuta della contabilità, pur non avendo valore probatorio assoluto, **aiuta l'attendibilità delle tesi difensive**;

- **lo scostamento minimo (nel caso, del 6%), delle percentuali di ricarico applicate, non legittima l'avviso di accertamento** “(...) dovendosi dimostrare un tasso di abnormità e di irragionevolezza delle difformità rilevate, tale da inficiare l'attendibilità complessiva della dichiarazione”;
- la media di settore **non può essere applicata in maniera indiscriminata**, essendo un mero indizio che deve essere confortato da elementi concreti relativi alla realtà aziendale accertata.

La sentenza della CTP di Isernia, **n. 160/1/13, depositata il 14 maggio 2013**, è invece sicuramente ben motivata e articolata, rappresentando in maniera compiuta l'accaduto e soprattutto la completa difesa del contribuente e le assenze motivazionali dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria. In realtà, il solo aspetto non convincente di detta sentenza è la decisione di compensare le spese processuali, posto che in tutto il deciso non sono mancate un bel po' di “bacchettate” all'Ufficio accertatore. In estrema sintesi, i giudici molisani sottolineano come la contribuente, nel caso esaminato, si sia adeguatamente difesa, dimostrando in particolare tutta una serie di elementi in grado di giustificare il mancato adeguamento, in primis **la fase di start-up** con conseguente necessità di praticare sconti cospicui per essere competitivi. Inoltre, nell'anno di accertamento per esigenze familiari, consistenti nelle cure del proprio bimbo, **era stata spesso assente dall'attività commerciale**.

Da parte sua l'Ufficio accertatore ha tentato una difesa “patetica”, addirittura affermando che lo studio di settore rappresenta una presunzione legale relativa: francamente, dopo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU. alla fine del 2009 e gli univoci chiarimenti di prassi a livello centrale, appare incomprensibile che in sede di costituzione in giudizio, avvenuta nel 2011, ancora si sia avanzata una simile tesi difensiva. Fatto è che l'organo giudicante ha immediatamente preso le distanze da tale affermazione, peraltro sottolineando come l'Ufficio nel caso in questione si sia limitato alla semplice e asettica applicazione dello studio di settore, **senza confortare il maggior reddito con elementi riferiti all'impresa accertata** e di fatto sottraendosi “(...) all'obbligo di avvalorare con idonea documentazione probatoria il proprio assunto (...) trincerandosi dietro il perseverante convincimento che il semplice ricorso agli studi fosse sufficiente ope legis a soddisfare l'onere della prova (...)”. Già questa parte della motivazione sembra essere sufficiente a “distruggere” l'accertamento, ma la sentenza continua evidenziando come **“L'ufficio non ha neanche dimostrato di aver considerato le eccezioni poste dalla ricorrente nel gravame (...)”**; ed ancora: “(...) L'Ufficio ha ommesso di motivare le ragioni per cui quegli elementi (le tesi difensive di parte) sono stati solo in parte valutati e in che misura abbiano inciso sul risultato finale (...)”. Al che è evidente che chiunque avrebbe “scommesso” sulla condanna alle spese, che invece non è arrivata. Accantonato tale particolare, resta comunque chiaro il messaggio della sentenza: se la parte dimostra in maniera adeguata le motivazioni del risultato reddituale raggiunto e dello scostamento rispetto allo standard, **l'onere probatorio è tutto dell'Ufficio**, che deve appieno documentare circa le valutazioni che portano a disattendere la difesa di parte e a valorizzare il risultato di Gerico.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La mediazione tributaria tra gli “oneri di compliance”

di **Enrico Ferra**

Nel corso dell'[Audizione del 12 marzo 2014](#), il **Presidente della Corte dei Conti** ha fatto il punto delle cose da fare per raggiungere la tanto auspicata **semplificazione normativa ed amministrativa**.

In particolare, nel paragrafo dedicato alla semplificazione fiscale ha individuato i cosiddetti “oneri di *compliance*”, ossia i costosi e laboriosi adempimenti che, associati alle caratteristiche proprie dei diversi tributi, contribuiscono a rendere oltremodo complesso il funzionamento del sistema fiscale.

La semplificazione e il miglioramento andrebbero misurati, nell'ottica della Corte dei Conti (e dell'uomo medio), sulla base di un semplice *trade off* tra i **vantaggi effettivi che ciascun adempimento** è in grado di produrre per l'Erario e i **relativi costi amministrativi** sopportati dai contribuenti.

Dall'analisi e dalla contrapposizione degli interessi dell'Erario e dei contribuenti, la Corte individua alcuni casi di inutile e dannosa complessità.

Un caso sicuramente innovativo e interessante è quello degli **studi di settore**. Attualmente, ci sono oltre duecento studi di settore che coinvolgono un gran numero di soggetti rispetto ai quali l'efficacia dello strumento è assolutamente discutibile, a causa della natura dell'attività, dell'insufficiente numerosità del campione o delle forti differenze territoriali dei soggetti inclusi in ciascuno studio. Sarebbe quindi preferibile e più convincente, a parere della Corte, limitare l'operatività degli studi di settore a quelle attività che si rivolgono al consumatore finale e presentano oggettive difficoltà di controllo dei ricavi conseguiti.

Vi è poi la censura della **mediazione tributaria obbligatoria**, recentemente “nobilitata” dalla Legge di Stabilità per il 2014. L'istituto, introdotto a decorrere dal 1° aprile 2012 per le controversie riguardanti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, risulta essere una **procedura onerosa per il contribuente che dissimula molto spesso l'autotutela che l'amministrazione avrebbe dovuto adottare senza alcuna formalità**. E, infatti, il contribuente deve necessariamente passare per la mediazione anche qualora non intenda chiedere alcunché all'Ufficio.

Il monito della Corte non è che una conferma di ciò che era chiaro fin dall'inizio e cioè che la

mediazione tributaria è un inutile ed oneroso appesantimento procedurale, soprattutto per i contribuenti che non hanno intenzione di proporre alcuna mediazione, considerato anche l'ampio ventaglio di istituti deflativi del contenzioso (si veda sul punto "[L'Agenzia fa il punto sui risultati della mediazione](#)" di Massimo Conigliaro del 15 marzo 2014). Sarebbe, invece, preferibile *"un obbligo generale ed effettivo di autotutela a carico dell'amministrazione, anche in caso di errore del contribuente, con l'unico limite del giudicato (favorevole all'amministrazione) e senza onerose formalità a carico dell'interessato"*.

La bocciatura della mediazione tributaria da parte della Corte dei Conti ha subito sortito l'effetto sperato. E infatti, con un [comunicato stampa del 14 marzo 2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di essere molto soddisfatta dei risultati di un anno e mezzo di mediazione tributaria: le mini controversie sarebbero scese del 25% nei primi nove mesi del 2013 (passando da 59.000 a 44.229) *"rispetto allo stesso periodo del 2012"* con un indice di definizione (su tutto l'anno e mezzo) del 57%, dove l'indice di definizione non è altro che il rapporto tra le mediazioni chiuse rispetto a quelle attivate.

Volendo essere pignoli, non appare del tutto corretto confrontare i primi nove mesi del 2013 con lo stesso periodo del 2012, considerato che la mediazione tributaria si applica solo in relazione agli atti notificati dal 1° aprile 2012. La domanda in ogni caso è un'altra: quanto ci hanno guadagnato i contribuenti?

AGEVOLAZIONI

Detrazione IRPEF per l'acquisto di box/posto auto pertinenziali di nuova costruzione (parte I)

di **Cristoforo Florio**

L'acquisto di un box o di un posto auto di nuova costruzione che sia **destinato a pertinenza** della propria abitazione principale, o di altro immobile di proprietà avente **natura abitativa**, consente di usufruire di un'agevolazione fiscale che, fino al 31 dicembre 2014, risulta particolarmente appetibile. È opportuno evidenziare che l'agevolazione è legata alla **data di pagamento del prezzo** di acquisto del box/posto auto, non rilevando né la data della fattura né quella del rogito notarile; pertanto e nel rispetto di tutte le condizioni di legge che saranno sintetizzate nel prosieguo, l'acquisto va valutato attentamente, predisponendo correttamente la contrattualistica e pianificando le relative tempistiche di pagamento, onde massimizzare il beneficio fiscale ritraibile dall'operazione immobiliare.

L'agevolazione fiscale: aspetti generali

Fino al 31 dicembre 2014, è consentito portare in **detrazione dall'IRPEF** dovuta – nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi (730 e/o Modello UNICO) – il **50% del costo di realizzazione** del box/posto auto pertinenziale, come risultante da un'apposita attestazione che deve essere rilasciata dall'impresa costruttrice, fino ad un **limite di costo di costruzione pari a euro 96.000**.

A partire dal 1° gennaio 2015, la detrazione viene decrementata al 40% (sempre mantenendo il limite di spesa massima pari a euro 96.000) mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione ritornerà nell'originaria misura del 36%, con un plafond di spesa massima pari a euro 48.000.

La detrazione è **ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di importo costante**; la prima nell'anno di sostenimento della spesa e le altre nei successivi nove anni. Il meccanismo agevolativo consta di una riduzione dell'imposta dovuta nel periodo (detrazione); pertanto, il recupero fiscale è ammesso **nei limiti dell'IRPEF lorda** relativa all'anno in questione, non essendo invece ammesso il rimborso di somme eccedenti l'IRPEF (ad es. in caso di quota annua di detrazione IRPEF pari a euro 1.200 ed IRPEF lorda dell'anno pari a euro 1.000, l'importo di euro 200 non potrà essere richiesto a rimborso né in alcun modo recuperato). Inoltre, qualora nell'anno il contribuente non abbia IRPEF lorda (ad es. nel caso di esercizio di attività professionale o d'impresa soggetta a regimi di imposizione sostitutiva, quale quello dei

c.d. “superminimi”) oppure abbia l’IRPEF lorda già interamente assorbita da altre detrazioni d’imposta (detrazioni lavoro dipendente, detrazioni mutuo prima casa, rate ristrutturazioni edilizie anni precedenti, ecc.), la rata di detrazione nel medesimo anno **non sarà più recuperabile**; tuttavia, è bene ricordare che le rate residuali non saranno perse, a condizione che in ciascun anno di scadenza della successiva rata vi sia un’IRPEF dovuta.

L’attestazione del costo di costruzione e la fattura di vendita

La detrazione ammessa non risulta pari al totale della fattura di acquisto del box o posto auto, in quanto la stessa è limitata al **50% delle spese di realizzazione sostenute dall’impresa costruttrice** appositamente attestate con una dichiarazione che dovrà essere rilasciata all’acquirente (si veda anche la [risoluzione n. 38/E del 2008](#)). **L’impresa dovrà pertanto certificare il costo di costruzione** del box o posto auto (è sufficiente l’indicazione nel corpo della fattura o nell’atto di acquisto). Si consideri inoltre che, sempre nei limiti del costo di costruzione e del tetto di spesa massima, **rientra nella spesa agevolabile anche l’IVA applicata dall’impresa venditrice**, in quanto costo che resta a carico dell’acquirente persona fisica. Va inoltre ricordato che, al fine di fruire dell’agevolazione, dal 14 maggio 2011 **non è più necessario evidenziare nella fattura di vendita il costo della manodopera**.

Il vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box/posto auto

Condizione essenziale per usufruire della detrazione è la **sussistenza del vincolo pertinenziale** tra l’abitazione ed il box, così come risultante dall’atto di acquisto. In caso di acquisto contemporaneo di abitazione e box/posto auto con un unico rogito notarile, recante evidenza del vincolo pertinenziale, l’acquirente potrà usufruire della detrazione del 50% sulle spese di realizzazione di quest’ultimo, provvedendo a pagare con bonifico bancario o postale, ed acquisendo la relativa dichiarazione di costo di costruzione del box/posto auto rilasciata dall’impresa costruttrice. È importante evidenziare che la detrazione IRPEF può essere applicata anche **per l’acquisto di più garages pertinenziali**, e anche nell’ipotesi in cui nel rogito non vengano invocate le agevolazioni “prima casa” (ad esempio, nel caso di acquisto di una seconda casa o “terza” casa).

I soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione

Coloro che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame sono i **soggetti passivi IRPEF** (persone fisiche) che provvedono ad acquistare box/posti auto pertinenziali di nuova costruzione. Restano invece esclusi gli acquisti di box/posti auto effettuati da società di capitali (SRL, SPA o SAPA). Laddove vi sia più di un acquirente del box/posto auto, la detrazione spetterà **proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà**.

L’impresa costruttrice e la “nuova costruzione”

È opportuno evidenziare che la detrazione in esame si rende applicabile per l’acquisto del **box pertinenziale di nuova costruzione**, che sia ceduto dall’impresa costruttrice. Pertanto, nel caso

di acquisto da privato di box pertinenziale non di nuova costruzione, le agevolazioni fiscali non troveranno applicazione. È infatti condizione essenziale per la fruizione del beneficio fiscale che la cessione venga **effettuata dall'impresa costruttrice che ha sostenuto (anche in appalto) i costi di costruzione dei box**. Il costo di costruzione del box/posto auto deve essere fornito dall'impresa costruttrice in apposita attestazione, unitamente alla relativa IVA dovuta sull'acquisto.

Nel numero di EcNews di domani proseguiremo la nostra analisi soffermandoci sulla stipula del contratto preliminare (compromesso), sulle modalità di pagamento del prezzo, sull'agevolazione nel caso di realizzazione "in proprio" del box/posto auto e sulla detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del box/posto auto

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Impostare un messaggio di risposta automatica con Gmail

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

La posta elettronica rappresenta ormai lo strumento principale per intrattenere relazioni con colleghi, clienti o amici. Restare sempre connessi a Internet è fondamentale, eppure ci sono momenti in cui risulta indispensabile staccare la spina: una breve vacanza o un periodo più o meno prolungato lontani dall'ufficio. In questi casi è sempre opportuno segnalare la nostra assenza, anche perché la mancata risposta a un messaggio di posta in cui ci viene richiesta un'opinione o una consulenza specifica potrebbe essere scambiata per un gesto di cattiva educazione. Il problema si risolve facilmente impostando **un messaggio di risposta automatica** che parte anche se non siamo fisicamente collegati al computer o allo smartphone.

Con Gmail, il servizio di posta elettronica gratuito di Google e più usato al mondo, impostare un messaggio di risposta automatica **richiede di pochissimi passaggi**. Gmail permette di prepararlo con tutto l'anticipo che vogliamo e **fissare un intervallo di tempo**, passato il quale il messaggio **si disattiverà automaticamente**. Per rendere la mail di risposta più professionale è possibile **aggiungere anche una firma automatica** che il sistema applicherà a tutti i messaggi in uscita. Ecco come procedere.

Accedere al pannello di controllo

Innanzitutto bisogna **accedere al proprio profilo Google** inserendo indirizzo di posta e password. Dalla schermata principale facciamo clic sul simbolo a forma di rotella, a destra dello schermo. Dal menu a tendina scegliamo **Impostazioni** per accedere al pannello di controllo.

Inserire una firma automatica

Quello che ci interessa si trova in fondo, quindi scorriamo la pagina fino a visualizzare le voci da modificare, in questo caso nella sezione **Firma**. Nello spazio bianco possiamo inserire la nostra firma che apparirà automaticamente in ogni messaggio in uscita.

Specificare il periodo di assenza

Scendendo più in basso nel pannello di controllo troviamo il campo **Risponditore automatico**. Da qui possiamo impostare le date di inizio e di fine per rendere attiva la nostra risposta. È possibile preparare il messaggio con largo anticipo senza preoccuparci di dimenticarlo.

Scrivere il messaggio

Ora non ci resta che scrivere il messaggio di assenza e memorizzare le nuove impostazioni ricordandoci di fare clic su **Salva modifiche** prima di abbandonare la pagina. Se scriviamo un messaggio generico senza specificare le cause della nostra assenza potremo riutilizzare la risposta automatica anche in altre occasioni, modificando semplicemente le date di programmazione.

Per essere sicuri che il messaggio appena preparato venga visualizzato correttamente, modifichiamo temporaneamente l'inizio della programmazione indicando come data di inizio "Oggi" e inviamoci una mail. Nell'arco di pochi secondi riceveremo la risposta che abbiamo appena preparato. Se il risultato è quello desiderato, potremo modificare la data di inizio con quella corretta.